

Circolare **n.11-2022**
10 Ottobre 2022

Gentile Cliente,

con la presente si riepilogano le seguenti informative:

- 1) **DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE CON PAGAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022**
- 2) **SCADE IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE 2022 L'ISTANZA PER INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI**
- 3) **BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: AMMESSE ANCHE LE SOCIETÀ**
- 4) **IN SCADENZA AL 31/10/2022 LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2022 E DELLE RELATIVE RITENUTE**
- 5) **SCADE IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE 2022 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022**
- 6) **IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O

1) DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE CON PAGAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

Secondo il parere dell’Agenzia delle entrate (esplicitato con la risposta a interpello n. 454/E/2022) per fruire della disciplina transitoria sui dividendi sarebbe necessario, non solo deliberare la distribuzione delle riserve di utili entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma altresì entro la medesima data effettuare anche la relativa distribuzione delle somme.

La delibera e la distribuzione dei dividendi


La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’impresa.

Va ricordato che le vecchie regole risultavano tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati; conseguentemente, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo a tali soggetti, è stata introdotta una disciplina transitoria che:

- con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
- formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; e
- deliberate entro il 2022;

consente di applicare la previgente disciplina che consente, in caso di partecipazioni qualificate, una tassazione ordinaria su una parte del dividendo distribuito, con differenti percentuali rispetto all’anno di formazione delle riserve.

Proprio su questo punto è intervenuta l’interpretazione innovativa dell’Agenzia delle entrate: a dispetto del tenore letterale della norma, che richiede unicamente che sia assunta la delibera di distribuzione entro la fine dell’anno (con un passaggio, quindi, da riserva a debito della somma deliberata), secondo l’Amministrazione finanziaria la ratio della disposizione imporrebbe anche di procedere alla materiale erogazione di tali dividendi entro la medesima data.



L’interpretazione dell’Agenzia è ritenuta errata in quanto eccedente il contenuto della norma. Ciò posto, qualora si ritenga di deliberare la distribuzione delle riserve, quando vi sia adeguata liquidità per provvedere anche la relativa distribuzione, costituisce elemento di cautela per evitare possibili contestazioni future il fatto di procedere in tal senso entro il 31 dicembre 2022.



2) **SCADE IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE 2022 L'ISTANZA PER INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI**

Con il D.M. 19 agosto 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno individuato le modalità di concessione dell'indennità una tantum (pari a euro 200 o a euro 350 a seconda dei casi) a favore di artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti (sia che siano iscritti all'Inps sia alle Casse private). Dal 26 settembre 2022 alle ore 12.00 sono stati resi disponibili i portali dei singoli enti previdenziali pubblici e privati al fine di presentare le domande, il cui termine ultimo è fissato al 30 novembre 2022. La circolare n. 103/2022 dell'Inps ha fornito i chiarimenti operativi per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps.

L'indennità verrà erogata in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte, fino all'esaurimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro.

Ambito soggettivo

L'articolo 2, D.M. 19 agosto 2022 specifica che il requisito soggettivo per potere fruire dell'indennità una tantum consiste nel:

- risultare iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla propria gestione previdenziale;
- essere titolari alla data del 18 maggio 2022 di una partita Iva con attività avviata;
- avere effettuato almeno un versamento per la contribuzione dovuta al proprio ente previdenziale dall'anno 2020;
- non essere titolare alla data del 18 maggio 2022 di trattamento pensionistico e non percepire il c.d. Ape sociale.

La circolare n. 103 dell'Inps del 26 settembre 2022 individua quali potenziali beneficiari dell'indennità una tantum:

- artigiani e commercianti iscritti all'Ivs;
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici;
- coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari dell'indennità una tantum i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza. Si riporta l'elenco delle principali Casse private:

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti;
- Cassa nazionale del notariato;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
- Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

- Fondo agenti spedizionieri e corrieri;
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani;
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale;
- Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

Ambito oggettivo

I requisiti principali per fruire dell'indennità *una tantum* sono:

- non avere fruito delle indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022;
- avere conseguito un reddito complessivo per il periodo di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro (indennità 200 euro) ovvero non superiore a 20.000 euro (indennità 350 euro).



Per l'individuazione del reddito complessivo 2021 da verificare quale soglia di accesso, l'articolo 4, D.M. 19 agosto 2022 specifica che bisogna effettuare la differenza tra il reddito lordo, il reddito per l'abitazione principale e l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili. L'indennità erogata non costituisce reddito.

Non rilevano ai fini del calcolo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

La presentazione telematica delle istanze sul portale Inps e sui portali delle Casse private

Il soggetto avente diritto all'indennità iscritto contemporaneamente all'Inps e una delle Casse private dovrà presentare domanda all'Inps. Le modalità di presentazione dell'istanza sono

- Istanza Inps: il *link* a cui accedere per la presentazione telematica dell'istanza è il seguente: <https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fHUBPNPIInternet&S=S>
- Istanza Casse private: ogni iscritto all'ente previdenziale ha ricevuto una *newsletter* dalla propria Cassa con l'indicazione delle modalità operative con cui formulare la domanda. In ogni caso, sono disponibili sui singoli portali apposite sezioni laddove presentare l'istanza.

È previsto il monitoraggio da parte del Ministero del lavoro delle istanze presentate con cadenza settimanale, di modo da verificare l'eventuale raggiungimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro entro la scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissata al 30 novembre 2022.

3) BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: AMMESSE ANCHE LE SOCIETÀ

L'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti relativi al *bonus* per la rimozione delle barriere architettoniche; tra le molte indicazioni fornite va sicuramente segnalata la possibilità di fruirne da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, nonché la possibilità di effettuare interventi non solo su fabbricati abitativi, ma altresì su immobili commerciali.

Con la presente informativa si riepilogano i principali chiarimenti forniti



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

La rimozione delle barriere architettoniche

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42, L. 234/2021) ha introdotto l'articolo 119-ter, D.L. 34/2020, il quale riconosce una detrazione per le spese sostenute nell'anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Per tali interventi è prevista una detrazione specifica pari al 75% delle spese sostenute, ripartita in 5 quote annuali, con limiti di spesa piuttosto consistenti:

- 50.000 euro per le unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Si tratta di tratta di una agevolazione autonoma e aggiuntiva, quindi con tetti autonomi, rispetto ad altre 2 previsioni che possono agevolare analoghi interventi:

- detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50% entro il tetto di 96.000 euro);
- *superbonus* 110%, quale intervento trainato.

Ovviamente, l'Agenzia delle entrate ricorda che, poiché per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle detrazioni previste. Anche per questa agevolazione è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o per il c.d. "sconto in fattura".

I chiarimenti

Nel corso dell'ultimo mese sono stati pubblicati numerose risposte ad istanze di interpello che sono intervenute in relazione a diversi aspetti di tale agevolazione, che hanno aperto anche alle imprese la possibilità di fruire del *bonus* in commento: di seguito di propongono i chiarimenti principali.

Soggetti beneficiari	➔	A differenza degli altri <i>bonus</i> edilizi, che tendenzialmente sono rivolti alle persone fisiche, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione anche gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Tipologia di immobile	➔	Sono agevolate tutte le tipologie di immobili, a destinazione abitativa e non; il <i>bonus</i> può infatti essere calcolato sulle spese per la rimozione delle barriere architettoniche indipendentemente dalla categoria catastale del fabbricato interessato dall'intervento.
Interventi agevolati	➔	Le caratteristiche degli interventi agevolabili sono descritte nel D.M. 236/1989, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di



		<p>edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.</p> <p>La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.</p>
Immobili esistenti	➔	<p>La norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici "<i>già esistenti</i>"; pertanto, l'agevolazione non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "<i>ristrutturazione edilizia</i>".</p>
Immobili locati	➔	<p>L'agevolazione riguarda non solo gli immobili impiegati direttamente dal possessore, ma anche quelli oggetto di contratto di locazione.</p> <p>Sono ammesse tanto le spese sostenute dal locatore, quanto quelle sostenute dal locatario; in tal caso il contratto deve essere regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.</p>

4) IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2022 E DELLE RELATIVE RITENUTE

Il modello 770/2022 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021;
- i relativi versamenti;
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2022.

Tale data rappresenta anche il limite massimo per "ravvedere" il mancato versamento delle ritenute e per non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse nel caso di superamento dei limiti normativamente previsti.

Reato di omesso versamento delle ritenute

Secondo quanto previsto dall'articolo 7, D.Lgs. 158/2015 il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l'importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 depositata il 14 luglio 2022, ha affermato l'illegittimità costituzionale sia dell'[articolo 7, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 158/2015](#) nella parte in cui ha inserito le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o", sia dell'[articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000](#), nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (c.d. modello 770).

Ne deriva che non costituisce più reato l'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta c.d. modello 770 purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l'ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro.

Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

5) SCADE IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE 2022 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022

L'articolo 29, D.L. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", pubblicato in G.U. n. 50 del 1° marzo 2022, ha riproposto per l'ennesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il versamento dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'14% e la redazione di apposita perizia di stima giurata andavano eseguiti entro la data del 15 giugno 2022.

La L. 34/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il decreto Energia, ha modificato tale termine per la rideterminazione del valore prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022.

Pertanto, sulla base di quest'ultima disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2022, le partecipazioni e i terreni posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2022, pagando l'14% del valore del terreno o della partecipazione alla data 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2022.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

Condizioni per la validità della rivalutazione

Si ricorda che nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2022, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti si rinvia a quanto già commentato nell'informativa pubblicata in prossimità della scadenza dello scorso 30 giugno.

6) IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Considerato l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, l'ultimo provvedimento normativo (articolo 6, D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022) ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all'incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l'agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Bisogna innanzitutto discriminare i soggetti beneficiari tra:

- imprese energivore: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mite 21 dicembre 2017;
- imprese gasivore: soggetti che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- imprese non energivore: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
- imprese non gasivore: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il beneficio, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l'incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019. Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di conguaglio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

➔ Nella presente informativa si analizzerà il contributo sotto forma di credito di imposta spettante alle imprese non energivore e non gasivore per il II trimestre, per il III trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022.

I contributi per i rincari di energia per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel II e III trimestre 2022. L'agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

disponibile pari o superiore a 4,5kW. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

A titolo esemplificativo:

- prezzo medio componente energetica I trimestre 2022: 0,24556 € / kWh;
- prezzo medio componente energetica I trimestre 2019: 0,10516 € / kWh.

Incremento percentuale → 140% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per la componente energetica nel II trimestre 2022 è pari a 11.205 euro, il credito di imposta spettante è pari a 1.680,75 euro (15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l'incremento del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via pec.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non energivore	II trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non energivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non energivore	ottobre – novembre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

* Rispetto al II e al III trimestre 2022, per i mesi di ottobre e novembre 2022 l'ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Fac simile lettera da inviare al fornitore di energia elettrica

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d'imposta

TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta, con sede in, codice fiscale, contratto di fornitura n. è a richiedere la comunicazione recante il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il III trimestre, che riporti:

- il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

- d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerge un incremento del costo per kWh: superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente; inferiore al 30%, l'indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta non è verificata;
- f) l'indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti
Firmato, il legale rappresentante dell'impresa

I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici. L'agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

A titolo esemplificativo:

- prezzo medio I trimestre 2022: 98,75 € / MWh;
- prezzo medio I trimestre 2019: 32,94 € / MWh.

Incremento percentuale → 199% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per l'acquisto del gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici nel II trimestre 2022 è pari a 9.700 euro, il credito di imposta spettante è pari a 2.425 euro (25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l'incremento del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via pec.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese gasivore non	II trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese gasivore non	III trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022



Imprese gasivore	non ottobre - novembre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022
---------------------	--------------------------------------	--	---

Fac simile lettera da inviare al fornitore di gas naturale

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d'imposta

TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta, con sede in, codice fiscale, contratto di fornitura n. è a richiedere la comunicazione riportante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta per il III trimestre, che riporti:

- l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al II trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;
- il valore del credito di imposta spettante al cliente relativamente al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel III trimestre solare dell'anno 2022;
- l'elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
- l'indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l'impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell'impresa.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti

Firmato, il legale rappresentante dell'impresa

L'utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l'utilizzo dei crediti di imposta:

- quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;
- quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L'utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate: le risoluzioni n. 18/E/2022, n. 49/E/2022 e n. 54/E/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

- codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;
- codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;
- codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;
- codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;
- codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;
- codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

- ➔ È prevista la facoltà (alternativa all'utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all'Agenzia delle entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

Gli aspetti contabili e fiscali

I crediti di imposta rappresentano dei contributi in conto esercizio che vanno contabilizzati con riferimento al periodo di maturazione degli stessi e iscritti nella voce A5) del Conto economico.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi da cui maturano, sempre che il beneficio derivante dal credito, dalla detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e da altre eventuali agevolazioni non superi l'ammontare del costo sostenuto.

Il credito dovrà essere poi esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 relativo al periodo di imposta 2022 in cui è maturato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070